



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -

In persona dei signori magistrati:

Dr.ssa Gianna Maria Zannella

Presidente

Dr. Camillo Romandini

Consigliere rel.

Dr. ssa Lilia Papoff

Consigliere

Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 22.10.2024, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 5155/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 30.4.2024

TRA

R.L. (C.F. e P.IVA [redacted]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Lepore (C.F. LPRGPP65B14H501X) e presso il cui studio in Roma alla Via Polibio 15 è elett.te dom.ta

- APPELLANTE -

E



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, C.F. e Reg. Imprese di Siena n. 00884060526, P. IVA Gruppo IVA MPS 01483500524, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del GRUPPO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA, codice BANCA 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona del Dott. ROBERTO IRPO (C.F. RPIRRT64P23G284P), nella sua qualità di Procuratore Speciale della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in virtù dei poteri conferiti mediante procura speciale del 6 giugno 2018 ai rogiti Dott. Mario Zanchi Notaio in Siena rep. 36893, racc. 18357, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siena il 7 giugno 2018, al n. 3323 serie 1T, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Umberto Morera (C.F. MRRMRT55S24L781D) e Giuseppina Satta (C.F. STTGPP77C56I452P), elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6, giusta procura *ad litem* in calce alla comparsa di costituzione.

- APPELLATA -

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 13515/19 del Tribunale di Roma.

Conclusioni: come da note scritte delle parti.

MOTIVAZIONE

La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, lar.l (da ora semplicementena impugnato la sentenza n. 13515/19 con cui il Tribunale ha respinto tutte le



domande dalla medesima proposte nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.r.l., così formulate:

“Voglia il Tribunale, *contrariis relictis*, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni addebito e clausola relativi ad interessi, spese, commissioni, e competenze applicati ai rapporti di conto corrente n. 1696.19 e n. 3500.22 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla s.r.l., siccome in violazione del disposto di cui all'art. 1815, Il comma, c.c., dell'art. 644 c.p., della L. 108/1996 e dell'art. 1284 c.c.; per l'effetto, epurare gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori, degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi ed applicati dalla Banca convenuta, al fine di determinare il saldo corretto dei rapporti, al netto di ogni interesse e/o spesa, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della somma di euro 51.594,24 (quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare e avere emergente dai conti in esame) o, in subordine, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria a mezzo di CTU, delle somme indebitamente percepite dalla convenuta nella misura di euro 20.270,34 per il conto 1696.19, e nella misura di euro 5.855,29 per il conto 3500.22, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; per l'effetto condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 25.806,52 quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 1696.19 o, in subordine, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria a mezzo di CTU, delle somme indebitamente percepite dalla Banca nella misura di euro 20.270,34 per il conto 1696.19 e nella misura di € 5.855,29 per il conto 3500.22, ovvero di quelle diverse, maggiori o minori, somme che dovessero essere accertate, oltre



interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. Sempre in via principale ma in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi relative ai rapporti di conto corrente n. 1696.19 e n. 3500.22 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla per contrarietà alle norme imperative, ex art. 1418, comma 1, c.c. e, conseguentemente, epurare gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretesi ed applicati dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei rapporti, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della somma di euro 51.594,24, quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare e avere emergente dai conti in esame, o, in subordine, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria a mezzo di CTU, delle somme indebitamente percepite dalla Banca nella misura di euro 20.270,34 per il conto n. 1696.19 e nella misura di euro 5.855,29 per il conto n. 3500.22, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione; per l'effetto condannare la Banca convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 25.806,52, quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 1696.19, o, in subordine, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria a mezzo di CTU, delle somme indebitamente percepite dalla Banca nella misura di euro 20.270,34 per il conto 1696.19, e nella misura di euro 5.855,29 per il conto 3500.22, ovvero delle diverse, maggiori o minori, somme che dovessero essere accertate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi relativi ai rapporti di conto corrente n. 1696.19 e n. 3500.22 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla

per violazione dell'art. 1346 c.c., dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 1418, II comma, c.c., nonché dell'art. 117, commi I e III, TUB; per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso



del rapporto e dichiarare, altresì, applicabili ai rapporti dedotti in lite, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., gli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; conseguentemente condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al pagamento in favore della _____, anche mediante riaccredito in conto, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettiva liquidazione. In via subordinata gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia e la nullità delle clausole di determinazione degli interessi per i rapporti n. 1696.19 e n. 3500.22 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla _____ .l., per violazione dell'art 117, commi 4-6-7-8, TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992; per l'effetto, dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto, rideterminando il dovuto facendo applicazione degli interessi sostitutivi di cui al citato art. 117 TUB; conseguentemente condannare la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., al pagamento in favore della _____ s.r.l., anche mediante riaccredito in conto, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e fino all'effettiva liquidazione. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o, comunque, la responsabilità precontrattuale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per inosservanza degli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.; per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno per la perdita patrimoniale subita dall'attrice e che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della banca, da quantificare nella misura di euro 51.594,24 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di accogliere le domande che precedono, rilevata l'inesistenza di crediti della Banca nei confronti dell'odierna parte attrice, per insufficienza della documentazione e/o



assenza degli estratti conto analitici, determinare il saldo zero dei conti. In ogni caso, accertare che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha agito in dispregio della L. n. 108/96, perpetrando il reato di usura e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato, da quantificare in euro 25.797,12 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, da liquidare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. Comunque, accertare come la Unicredit (*rectius* la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) abbia agito in dispregio della L. n. 108/96, perpetrando il reato di usura e, conseguentemente, trasmettere, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente. Con vittoria di spese di lite e con condanna della convenuta al versamento "all'entrata del bilancio dello Stato" di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio"; Ma i _____ a € _____, hanno impugnato la sentenza n. 12243/20 con cui il Tribunale di Roma ha respinto le domande di accertamento negativo del credito e di risarcimento dei danni dai medesimi proposta nei confronti della BNL s.p.a. derivante dal contratto di mutuo fondiario Rep. 177406 Racc. 17720".



A sostegno dell'articolato gravame ha posto i seguenti motivi:

- A) Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione, erronea applicazione dell'art. 2033, 2946,1194 c.c.
- B) Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione, erronea applicazione dell'art. 119 TUB, 1375 c.c., provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2009 pubblicato della G.U. n. 217 del 18.9.2009 ed entrato in vigore il 3.10. 2009, erronea interpretazione dell'art. 1218 c.c., 1375 c.c., 2043 c.c.
- C) Error in iudicando, erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione, erronea applicazione dell'art. 117 TUB, provvedimento della Banca d'Italia del 29.7.2009, pubblicato in G.U. n. 217/2009 ed entrato in vigore il 3.10.2009.
- D) Error in iudicando: Erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione, erronea applicazione dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della L. 7.3.1996 n. 108.
- E) Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa e della Legge. Omissione. Anatocismo e violazione delle norme di cui agli artt. 1283, 1284, 1322, 1418, 1419 c.c.
- F) Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione. Illegittima applicazione CMS.
- G) Error in iudicando e omessa pronuncia. Erronea interpretazione dei fatti di causa e della legge. Omissione. Danno non patrimoniale.

Sulla base dei detti motivi hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

"Nel merito, in via principale: 1. accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni, e competenze applicate ai rapporti n. 169619 e n. 350022 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla
siccome in violazione del disposto di cui agli artt. 1815, 2° comma c.p.c. e



della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c., epurare gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori, degli interessi debitori ultralegali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca al

fine di determinare il saldo corretto dei rapporti, al netto di ogni interesse e/o spesa, riconoscendo che la parte attrice è creditrice della somma di € 51.594,24 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU (credito in favore del correntista per € 20.270,34 sul conto 1696.19 e credito in favore del correntista per € 5.955,29 sul conto 350022), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto condannare la Banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.806,52 quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 1696.19 e della somma di € 25.787,72 quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 3500.22, anche mediante

riaccredito delle somme sul conto, ovvero di quelle diverse maggiori e/o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa, anche a seguito di CTU (credito in favore del correntista per € 20.270,34 sul conto 1696.19 e credito in favore del correntista per € 5.955,29 sul conto 350022), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.

In via principale gradata: 2. accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi dei rapporti n. 169619 e n. 350022 accesi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati alla _____, per contrarietà alle norme imperative ex art 1418 comma 1 cc, epurare gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla Banca convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei rapporti riconoscendo che la parte attrice è creditrice della somma di € 51.594,24 ovvero di quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU (credito in favore del correntista per € 20.270,34 sul conto 1696.19 e credito in favore del correntista per € 5.955,29 sul conto 350022), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione, per l'effetto condannare la Banca al pagamento in favore dell'attrice



della somma di € 25.806,52 quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 1696.19 e della somma di € 25.787,72 quale differenza del ricalcolo dei rapporti di dare avere del conto n. 3500.22, anche mediante riaccredito delle somme sul conto, ovvero di quelle diverse maggiori e/o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa,

anche a seguito di CTU (credito in favore del correntista per € 20.270,34 sul conto 1696.19 e credito in favore del correntista per € 5.955,29 sul conto 350022), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.

In via subordinata: 3. accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi dei rapporti n. 169619 e n. 350022 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati al _____ per violazione dell'art 1346, dell'1284 e 1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs. 385/1993, per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e dichiarare, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente ordinare alla Banca MPS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, il riaccredito in conto in favore della _____ S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepiti dalla banca, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;

In via subordinata gradata: 4. accertare e dichiarare l'inefficacia nullità delle clausole determinative degli interessi dei rapporti n. 169619 e n. 350022 accessi presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed intestati all: _____ S.r.l. per violazione dell'art 117 comma 6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L.

154/1992, per l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117 co 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto dei rapporti e conseguentemente ordinare alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, il riaccredito in conto in favore della _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepiti dalla banca, da quantificarsi in corso



di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;

In ogni caso 5. accertare e dichiarare il grave inadempimento ex art 1453 cc e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della Banca MPS S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e per l'effetto condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per un importo pari alla perdita patrimoniale subito dall'attrice, che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della banca, da quantificarsi nella misura di € 51.594,24 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;

In ogni caso: 6. accertare come la Banca MPS S.p.A. abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale (da reato) ex art 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale

subita a causa del reato da quantificarsi in € 25.797,12 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione.

7. Comunque accertare come la Banca abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e trasmettendo se del caso gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente”.

Il tutto, ovviamente, con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

Si è costituita la banca convenuta la quale, oltre che contestare l'avverso gravame in quanto a suo dire inammissibile e/o improcedibile, ne ha comunque richiesto il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto e con vittoria delle competenze del grado.

In particolare, ha formulato le seguenti conclusioni:



“Piaccia a codesta ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi indicati in narrativa e disattese le avverse istanze e domande:

in via preliminare: dichiarare il gravame inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c. e ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.;

nel merito: rigettare il gravame poiché integralmente infondato in fatto e in diritto, nonché non provato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 13515/2019;

in denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare l’avvenuta compensazione del minor credito riconosciuto a parte appellante con quello maggiore da quest’ultima dovuto alla BANCA.

Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.

Alla udienza a trattazione scritta del 30.4.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 352 e 190 c.p.c.

L’appello è certamente ammissibile avendo l’appellante ben specificato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e le ragioni sottese all’atto impugnatorio, nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 342 c.p.c.

E’ invece nel merito che esso non merita accoglimento e va, quindi, respinto.

Il Giudice di prime cure ha, in via preliminare, ritenuto che la società non avesse adempiuto al suo preciso onere probatorio al fine di consentire al Giudicante di valutare la effettiva fondatezza delle domande proposte e ciò, in particolare, avendo prodotto documentazione parziale e gravemente insufficiente, ragione per la quale egli ha ritenuto di dover disattendere finanche le conclusioni del ctu. nominato il cui elaborato, per sua stessa ammissione, non poteva che risentire delle gravi carenze documentali.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che anche la istanza di cui all’art. 210 c.p.c. non fosse meritevole di accoglimento, essendo essa assolutamente generica, sicchè non era possibile supplire all’onere probatorio incombente sulla parte attrice.



E già sulla base di dette considerazioni, ha ritenuto che le domande proposte dalla attrice odierna appellante non fossero da accogliere.

Ha, comunque, e solo per mero tuziorismo, ritenuto le domande ugualmente immeritevoli di accoglimento anche a voler ritenere superata la suddetta evidenziata carenza di documentazione.

Ciò premesso, sostiene la difesa appellante che il Tribunale avrebbe gravemente errato nella misura in cui non avrebbe tenuto conto adeguato del comportamento tenuto proprio dalla controparte la quale, pur essendo stata intimata con espressa richiesta formulata dalla attrice ex art. 119 TUB alla consegna di tutta la documentazione inerente i due rapporti di c/c e relativi affidamenti con lettera del 9.12.2015, aveva risposto con propria missiva del 14.3.2016 mettendo tuttavia a disposizione solo in parte i contratti, peraltro senza la sottoscrizione del funzionario della banca, nonchè solo parte degli e/c del rapporto avente n. 350038, alcun estratto conto essendo stato invece consegnato con riferimento al c/c n. 169619 (chiuso, in verità, il 30.6.2009).

Tale comportamento ingiustificato dell'istituto di credito, piuttosto che essere premiato dal Tribunale, avrebbe dovuto essere censurato con la condanna ex art. 2043 c.c., attesa la palese violazione del principio della buona fede contrattuale ed extra contrattuale della controparte e, in via strettamente processuale, con l'accoglimento della istanza tempestivamente formulata ex art. 210 c.p.c.

Va innanzi tutto rilevato, che in tema dei poteri istruttori del giudice, la emanazione di ordine di esibizione è discrezionale, per cui la valutazione della indispensabilità non va neanche esplicitata, con la conseguenza che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto della istanza non è sindacabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass. Ord. 27412/2021; Ord. 31251/2021).



E' ugualmente opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 94 disp. att. C.p.c., "l'istanza di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede".

Nel caso di specie, la istanza della società appellante è stata effettivamente formulata in modo assolutamente generico, finanche estendola anche a documenti già in suo possesso per averla ricevuta all'esito della istanza ex art. 119 TUB e già prodotta.

La stessa richiesta ex art. 119 TUB. , d'altro canto, è stata formulata in modo assolutamente generica, senza alcuna specifica indicazione della documentazione necessaria, ed inoltre la banca non era certamente tenuta a conservare quella ultradecennale (soprattutto con riferimento al c/c già chiuso nel 2009), sicchè era onere della attrice fornire al Giudice la documentazione utile alla verifica delle doglianze da essa lamentate, tanto più che non vi è stata alcuna contestazione relativamente all'invio di tutti gli e/c periodici.

Dunque, non avendo la attrice odierna appellante adempiuto in modo puntuale al proprio onere probatorio, le domande proposte già per tale motivo andavano respinte.

Del resto, lo stesso ctu. ha evidenziato come il suo elaborato sia stato il frutto di una elaborazione sostanzialmente approssimativa in assenza della documentazione necessaria.

Ma il Tribunale è andato ben oltre nel motivare la propria decisione e, pertanto, appare opportuno che anche questo Ufficio, in considerazione degli altri motivi di impugnazione proposti dalla _____ comunque li prenda in esame onde verificarne la fondatezza.

Con il primo motivo la appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui è stata ritenuta la inammissibilità della domanda di ripetizione con riferimento al c/c n. 3500/22 in quanto ancora aperto al momento della domanda ed anche nel corso del giudizio.



Secondo la difesa della stessa, infatti, non sarebbe stata affatto proposta una domanda di ripetizione, quanto piuttosto una di mero accertamento del saldo mediante semplice riaccredito delle somme non dovute dalla correntista.

Orbene, non c'è dubbio che anche nel corso del rapporto sussista pacificamente il pieno diritto della parte di richiedere ed ottenere la rideterminazione del rapporto, ma è altrettanto vero che la domanda di ripetizione non può essere certamente dissimulata attraverso una domanda di riaccredito che, in ogni caso, ha la chiara natura di ripetizione.

Una cosa, infatti, è la rideterminazione del saldo del c/c, ben altra cosa è la condanna della banca al riaccredito delle somme eventualmente in modo indebito addebitate alla parte correntista in suo favore.

E al riguardo, infatti, lo stesso Giudicante ha concluso che la sola domanda di ripetizione con riferimento al predetto c/c era inammissibile, ma non quella di accertamento previa verifica delle eventuali nullità delle clausole contrattuali, ovvero dell'intero contratto di c/c.

Dunque, occorre procedere all'esame dei successivi motivi.

Seguendo lo stesso ordine della impugnazione, con la terza doglianza, la censura la decisione impugnata, oltre che facendo richiamo a tutta la questione già sopra esaminata relativa alla applicabilità dell'art. 210 c.p.c., anche evidenziando come essa in primo grado avesse richiamato la attenzione ai vari profili di nullità dei contratti per violazione, a suo dire, del disposto di cui all'art. 117 TUB. in quanto nei contratti suddetti non era indicato l'ISC, in modo tale da non consentire la verifica del tasso realmente pattuito ai fini della usura.

Tale mancanza sarebbe censurabile dall'art. 9 della Delibera CICR del marzo 2003 e D.L.vo 72/2016, a maggior ragione in quanto l'obbligo della informazione dell'ISC incombe a carico della banca non solo al momento della stipula del contratto ma anche successivamente, obbligo a cui l'istituto non avrebbe mai ottemperato.

Ma, come correttamente richiamato dal Tribunale, ai sensi dell'art. 14 della Delibera CICR, la sua entrata in vigore decorreva dall'1.10.2003 e, dunque, successivamente alla stipula dei due contratti.



Tra l'altro, è pacifico che ai sensi dell'art. 125 bis TUB, la relativa disciplina con la conseguente declaratoria di nullità in assenza dell'ISC, trova applicazione solo a tutela dei clienti consumatori.

Nel caso di specie, trattandosi di una società, la appellante non riveste certamente la qualifica di cliente consumatore.

La Giurisprudenza di Legittimità, a tal fine, ha espressamente statuito come la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo. Con la conseguente nullità della clausola del contratto ma non dell'intero contratto. Peraltro, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario (ma anche il correntista ovviamente) al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca è di natura risarcitoria (sempre che l'attore sia in condizione di provare di aver subito un reale pregiudizio nonché il nesso di causalità tra la condotta scorretta della banca e il danno) (Cass. Ord. 4597/2023).

La domanda risarcitoria proposta deve, pertanto, essere respinta per la duplice ragione della inapplicabilità della detta disciplina alla fattispecie in esame e della mancanza di prova del danno lamentato e del relativo nesso di causalità tra lo stesso e la contestata condotta della banca.

La censura va dunque rigettata.

Con il quarto motivo la appellante si duole della decisine in relazione alle medesime questioni già risolte con il precedente motivo e, dunque, esso non può che seguire la stessa sorte.

Con il quinto e sesto motivo la società censura la sentenza con riferimento alla parte in cui è stata respinta la domanda diretta a far dichiarare il superamento del tasso soglia fin dalla originaria pattuizione dei contratti.

Il CTU, inoltre, avrebbe chiaramente errato nella esclusione dal calcolo del tasso soglia le CMS e tutte le altre spese applicate illegittimamente dalla banca. Avrebbe comunque rilevato il superamento del tasso in alcuni trimestri.



E tale evidenza, secondo la appellante, assumerebbe rilievo sia da un punto di vista della c.d. "usura oggettiva" che di quella "soggettiva".

Orbene, ferma restando la carenza probatoria circa la documentazione idonea alla verifica del concreto superamento del tasso soglia fin dal momento della pattuizione contrattuale, il Primo Giudice ha opportunamente richiamato la evoluzione giurisprudenziale in tema di usura.

In particolare, premesso che dalla stessa ctu. non si evince affatto che sia stato rilevato al momento della pattuizione un tasso superiore a quello usura, è stato invece accertato, sempre in via ipotetica, il superamento solo per alcuni trimestri, sicchè si tratterebbe a tutto voler concedere di usura sopravvenuta.

Ma in relazione a tale ipotesi di usura, come è noto, la giurisprudenza di Legittimità ne ha ormai escluso la rilevanza (Cass. SS.UU. 19.10.2017 n. 24675), sicchè l'appello anche sul punto deve essere respinto.

Quanto al superamento del tasso soglia al momento della pattuizione, poi, esso non è affatto dimostrato, non essendo revocabile in dubbio, peraltro, la infondatezza dell'assunto attoreo a mente del noto principio della S.C. la quale ha così statuito: "Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi



rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno 2008, n. 16303).

Ma anche sotto il profilo della c.d. "usura soggettiva" la censura alla sentenza di primo grado nulla aggiunge, essendo del tutto sfornita la prova della consapevolezza da parte della banca delle condizioni di grave disagio economico della : della sproporzione tra gli interessi applicati e la somma erogata, non essendo sufficiente una mera enunciazione di detti elementi da parte della appellante.

Anche tale motivo va quindi respinto.

Con il settimo motivo, si censura la sentenza anche con riferimento al mancato riconoscimento della illegittima applicazione dell'anatocismo da parte della banca.

La doglianza si mostra generica, avendo l'appellante richiamato esplicitamente quanto già dedotto in primo grado, senza nulla aggiungere rispetto a quanto deciso dal Tribunale che, in modo condiviso da questo Ufficio, ha disatteso le conclusioni dell'Ausiliario in assenza della relativa e completa documentazione prodotta, ferma restando la regolare pattuizione delle relative clausole e, sebbene tale anatocismo non fosse più riconosciuto per il periodo successivo all'1.2014, la frammentarietà della documentazione in atti rilevata dal Primo Giudice non poteva e non può che portare al rigetto della domanda e del gravame.

Con l'ottavo motivo la lamenta anche la illegittimità della applicazione delle CMS. in quanto non ben determinate.

A parte la genericità della contestazione già al riguardo proposta in sede di libello introduttivo in primo grado, le dette CMS risultano puntualmente indicate nei contratti regolarmente sottoscritti e, dunque, anche il relativo gravame si appalesa del tutto generico, concretizzandosi in una disquisizione di carattere giurisprudenziale ma senza alcuna specifica contestazione in punto di fatto.

Ne consegue il rigetto.



Anche l'ultimo motivo non merita miglior sorte.

Si duole infatti l'appellante della omessa statuizione da parte del Tribunale in ordine al presunto danno da essa patito in conseguenza della condotta usuraria tenuta dalla banca.

Il motivo resta assorbito dal rigetto della doglianza relativa alla non ritenuta sussistenza dell'usura tanto oggettiva quanto soggettiva.

Per tutti i suesposti motivi, pertanto, l'appello deve essere respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata, essendo ultronea ogni altra attività istruttoria invocata dalla difesa appellante.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano al medio della fascia di riferimento atteso il numero rilevante dei motivi di gravame e la articolazione degli stessi (tra € 52.001,00 ed € 260,000,00).

p.q.m.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 13515/19 proposto dalla _____ ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;

condanna la appellante, alla rifusione in favore della appellata, delle competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.



Così deciso in Roma, lì 22.10.2024

II

Presidente

Dott.ssa Gianna Maria

Zannella

Il Consigliere est.

Dr. Camillo Romandini

